



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)**

**11787/24
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0101 (NLE)
2024/0102 (NLE)**

**AELE 72
AND 13
SM 13
MI 659**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

PROTOCOLLO DI ANDORRA

PARTE I

COOPERAZIONE TRA L'UE E ANDORRA

ARTICOLO 1

Sostituzione e successione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e
il Principato di Andorra

Il presente accordo succede all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra¹ concluso a Bruxelles il 15 novembre 2004.

¹ GU UE L 135 del 28.5.2005, pag. 14.

ARTICOLO 2

Disposizioni specifiche in materia di cooperazione

1. La cooperazione tra l'UE e Andorra a norma dell'articolo 64 dell'accordo quadro tiene conto dell'esperienza maturata attraverso la partecipazione di Andorra ai programmi dell'UE, in particolare ai programmi di cooperazione territoriale e alle strutture di cooperazione transfrontaliera esistenti nei Pirenei.
2. A tal fine, l'UE e Andorra convengono di intensificare la cooperazione regionale, sulla scia della politica dell'UE in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, ed esamineranno un'azione coordinata per sviluppare le zone di confine attorno ad Andorra con l'intento di promuovere una politica per i Pirenei paragonabile a quella elaborata per le Alpi. Nel contempo, l'UE e Andorra convengono di sviluppare la cooperazione al fine di elaborare una politica per le zone montane sul modello della politica dell'UE volta a garantire lo sfruttamento continuo e sostenibile dei terreni agricoli, lo sviluppo economico e la conservazione dell'ambiente naturale.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3

Principi

La libera circolazione delle merci tra l'UE e Andorra si basa, da un lato, su un'unione doganale e, dall'altro, sull'adozione da parte di Andorra degli atti giuridici dell'UE nel settore della libera circolazione delle merci.

ARTICOLO 4

Unione doganale tra l'UE e Andorra

Il presente accordo istituisce un'unione doganale tra l'UE e Andorra ("unione doganale UE-AD"), che, salvo diversa disposizione del presente protocollo, sostituisce e succede all'unione doganale istituita dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹ concluso a Lussemburgo il 28 giugno 1990 e lo sostituisce.

¹ GU UE L 374 del 31.12.1990, pag. 16.

ARTICOLO 5

Ambito di applicazione dell'unione doganale UE-AD

1. L'unione doganale UE-AD si applica a tutte le merci, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 10 del capo 2 della presente parte.
2. L'unione doganale UE-AD comprende sia il territorio doganale dell'UE quale specificato all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (codice doganale dell'Unione) (“territorio doganale dell'UE”) sia il territorio di Andorra.
3. L'unione doganale UE-AD riguarda:
 - a) le merci prodotte nel territorio doganale dell'UE o ad Andorra, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o ad Andorra; e
 - b) le merci provenienti da paesi terzi immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o ad Andorra.
4. Sono considerate merci in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o ad Andorra i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le pertinenti formalità d'importazione, sono stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili, purché tali prodotti provenienti da paesi terzi non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi o tasse.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

5. L'unione doganale UE-AD comprende altresì le merci ottenute nel territorio doganale dell'UE o ad Andorra, la cui fabbricazione comprende prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovano in libera pratica nel territorio doganale dell'UE né ad Andorra. Tuttavia, le disposizioni in materia di unione doganale UE-AD si applicano a tali merci solo se la parte associata esportatrice riscuote i dazi doganali dell'UE sui prodotti provenienti da paesi terzi usati nella fabbricazione di tali merci.

ARTICOLO 6

Misure di attuazione della politica commerciale comune

1. In deroga all'articolo 81 dell'accordo quadro, Andorra applica direttamente le misure di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹ che l'UE applica alle merci importate nel territorio doganale dell'UE o esportate dallo stesso, ad eccezione dei contingenti tariffari.
2. Ove tali obblighi riguardino gli scambi di merci tra l'UE e paesi terzi, Andorra applica direttamente tutti gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi:
 - a) dall'UE;
 - b) dagli Stati membri dell'UE a nome dell'UE; oppure
 - c) congiuntamente dagli Stati membri dell'UE e dall'UE.

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU CE L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il comitato misto può adottare decisioni per aggiornare la parte I dell'allegato XXV.
4. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono misure derivanti dall'applicazione nell'UE degli atti giuridici dell'UE di cui al capo 2 dell'allegato XXIV e alla parte I dell'allegato XXV.
5. Tutti gli atti giuridici dell'UE elencati nella parte II dell'allegato XXV sono recepiti da Andorra nel proprio ordinamento giuridico.
6. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni o le norme specifiche di cui agli allegati I e II del protocollo dello Stato associato.

ARTICOLO 7

Sottocomitato per la cooperazione doganale

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'accordo quadro, è istituito un sottocomitato per la cooperazione doganale. La metodologia, la composizione e il funzionamento del sottocomitato per la cooperazione doganale sono stabiliti dal comitato misto nel suo regolamento interno.
2. Il sottocomitato per la cooperazione doganale esamina periodicamente o su richiesta di una delle parti associate le questioni relative all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni doganali contenute nel presente accordo. Esso tratta inoltre tutte le questioni relative alla cooperazione doganale e all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'UE e Andorra.

3. Il sottocomitato per la cooperazione doganale può formulare, di propria iniziativa, o, su richiesta del comitato misto, formula, raccomandazioni sulle questioni doganali al comitato misto, Il comitato misto risponde a tali raccomandazioni con una decisione.

CAPO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 8

Accordi preferenziali negoziati dall'UE

Nel quadro dei negoziati commerciali con i paesi terzi, l'UE fa tutto il possibile per ottenere l'estensione ai prodotti originari di Andorra di eventuali regimi preferenziali applicabili.

ARTICOLO 9

Accordi di riconoscimento reciproco negoziati dall'UE

Nel quadro dei negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco con i paesi terzi l'UE fa tutto il possibile per ottenere l'estensione di tali accordi di riconoscimento reciproco ad Andorra ai fini della valutazione della conformità e della marcatura dei prodotti.

ARTICOLO 10

Integrazione progressiva dei prodotti del tabacco nell'unione doganale UE-AD

1. Fatte salve la parte II del capo 1 dell'accordo quadro e la parte II del capo 1 del presente protocollo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili alle importazioni ad Andorra di prodotti dell'UE di cui al capitolo 24 della nomenclatura allegata alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci¹ conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e concluso dall'UE mediante decisione 87/369/CEE del Consiglio² (la nomenclatura SA) ("prodotti disciplinati dal capitolo 24 della nomenclatura SA") sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio di 30 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il regime applicato alle importazioni ad Andorra di prodotti di cui al capitolo 24 della nomenclatura SA provenienti da paesi terzi non è più favorevole del regime applicato alle importazioni degli stessi prodotti dall'UE.
3. I prodotti di cui alle voci 24.02, 24.03 e 24.04 della nomenclatura SA, nella sua versione del 2022³, fabbricati nell'UE con tabacco greggio e conformi alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della parte II, capo 1, del presente protocollo beneficiano, all'importazione ad Andorra, di un'aliquota preferenziale corrispondente al 60 % dell'aliquota applicata ad Andorra agli stessi prodotti provenienti da paesi terzi.

¹ GU UE L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

² Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU UE L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU UE L 385 del 29.10.2001, pag. 1).

4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 2 e dal calcolo dell'aliquota preferenziale di cui al paragrafo 3 sono definiti "dazi di base" e sono i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicati da Andorra alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili ai prodotti dell'UE disciplinati dal capitolo 24 della nomenclatura SA importati ad Andorra sono soppressi progressivamente nelle sei fasi seguenti:

- a) sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sono pari al 95 % dei dazi di base;
- b) 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sono pari al 90 % dei dazi di base;
- c) 15 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sono pari al 70 % dei dazi di base;
- d) 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sono pari al 50 % dei dazi di base;
- e) 25 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sono pari al 30 % dei dazi di base; e
- f) 30 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e ogni anno successivo, i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sono pari allo 0 %.

ARTICOLO 11

Meccanismo di controllo durante il periodo transitorio

1. Per quanto riguarda i prodotti disciplinati dal capitolo 24 della nomenclatura SA, entro il 15 di ogni mese Andorra trasmette all'UE i dati su eventuali variazioni, su base mensile, dei quantitativi di tabacco greggio e prodotti del tabacco prodotti e fabbricati ad Andorra, importati, commercializzati ed esportati.
2. Entro il 1° settembre di ogni anno Andorra trasmette all'UE una relazione sull'evoluzione degli elementi seguenti:
 - a) la situazione delle finanze pubbliche, compresa la quota del gettito fiscale proveniente dal tabacco;
 - b) la diversificazione dell'economia andorrana, compresa in particolare quella del settore agricolo;
 - c) la produzione, l'importazione, la commercializzazione e l'esportazione di tabacco greggio e di prodotti del tabacco; e
 - d) le misure adottate da Andorra per prevenire e combattere la frode e il contrabbando (legislazione, attuazione, capacità amministrativa e giudiziaria e risorse materiali).
3. Al fine di valutare gli elementi oggetto della relazione di cui al paragrafo 2, Andorra tiene conto in particolare degli indicatori seguenti:
 - a) modifiche del volume delle entrate dello Stato;

- b) dazi doganali e imposte dirette e indirette riscossi;
- c) variazione **del peso** delle entrate derivanti dall'imposta sul tabacco sulle finanze pubbliche;
- d) variazioni **del peso** relativo delle entrate provenienti dal raccolto di tabacco rispetto al totale delle entrate provenienti dalle aziende agricole;
- e) evoluzione degli investimenti (andorrani e stranieri);
- f) evoluzione della situazione di Andorra in termini di occupazione;
- g) evoluzione dell'afflusso turistico;
- h) variazioni dei dati mensili sul tabacco greggio e sui prodotti del tabacco, ossia i quantitativi di tabacco greggio e prodotti del tabacco:
 - i) prodotti e fabbricati ad Andorra;
 - ii) importati dall'UE e da paesi terzi;
 - iii) commercializzati ad Andorra; ed
 - iv) esportati nell'UE e nei paesi terzi;

si tiene conto inoltre dell'evoluzione di tali dati mensili rispetto all'anno precedente e della media dei 5 anni precedenti;

- i) variazioni del prezzo di vendita (media ponderata del prezzo sulla base dei dati relativi ai quantitativi commercializzati; prezzo minimo e prezzo massimo) dei prodotti del tabacco ad Andorra, nonché composizione del prezzo di vendita (imposte e altri elementi); e
- j) dati concreti sull'efficacia delle misure volte a prevenire e combattere la frode e il contrabbando, in particolare:
 - i) sviluppi legislativi e giudiziari;
 - ii) variazione del numero di addetti destinati alla lotta contro la frode e il contrabbando;
 - iii) evoluzione delle attrezzature necessarie per combattere la frode e il contrabbando;
 - iv) cooperazione con i paesi limitrofi; e
 - v) numero e valore delle spedizioni intercettate.

4. Ogni 5 anni, o su richiesta dell'UE o di Andorra, si tiene una riunione nel corso della quale l'UE e Andorra devono essere informate dell'evoluzione degli indicatori che misurano l'incidenza su Andorra della transizione graduale verso la libera circolazione dei prodotti del tabacco.

5. Il comitato misto può decidere di adeguare gli elementi e gli indicatori di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Qualora la diversificazione dell'economia andorrana registri sviluppi soddisfacenti, e in particolare nel settore del tabacco, il comitato misto può decidere di sospendere la trasmissione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 3 e della relazione di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 12

Misure di salvaguardia relative al tabacco

1. In caso di gravi difficoltà economiche, di bilancio, sociali o ambientali dovute all'aliquota della soppressione progressiva dei dazi applicabile al capitolo 24 della nomenclatura SA, Andorra può adottare unilateralmente misure di salvaguardia per adeguare tale aliquota, alle condizioni e in conformità del presente articolo.

2. L'UE può adottare unilateralmente adeguate misure di salvaguardia, alle condizioni e in conformità del presente articolo, qualora ritenga che si sia verificata una delle situazioni seguenti:
 - a) sviluppi negativi in termini di prevenzione della frode e del contrabbando e di lotta contro tali fenomeni ad Andorra;

 - b) un aumento sfavorevole della produzione, delle importazioni, della commercializzazione o delle esportazioni di tabacco greggio e di prodotti del tabacco; oppure

 - c) un aumento dei differenziali di prezzo dei prodotti del tabacco, comprese le imposte, tra Andorra e gli Stati membri dell'UE, in particolare in relazione allo Stato membro dell'UE limitrofo con il prezzo più basso.

3. Le misure di salvaguardia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alle gravi difficoltà economiche, di bilancio, sociali o ambientali di cui al paragrafo 1.

4. Qualora intendano adottare misure di salvaguardia a norma del paragrafo 1 o 2, Andorra o l'UE ne informano senza ritardo l'altra parte associata fornendo altresì tutte le informazioni pertinenti.
5. Si applica l'articolo 97, paragrafi da 4 a 9, dell'accordo quadro.

ARTICOLO 13

Regole di origine applicabili al tabacco durante il periodo transitorio

1. I prodotti di cui al capitolo 24 della nomenclatura SA originari di Andorra sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 del presente capo e al momento dell'importazione nell'UE.
2. Le regole di origine e i metodi di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti disciplinati dal capitolo 24 della nomenclatura SA sono stabiliti nell'appendice 1 del presente protocollo.

CAPO 3

FRANCHIGIE PER I VIAGGIATORI

ARTICOLO 14

Disposizioni generali

1. L'UE e Andorra concedono, sulla base di soglie monetarie o limiti quantitativi, esenzioni dai dazi all'importazione, dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) o dall'imposta generale indiretta e dalle accise per le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti dall'altra parte associata, a condizione che tali importazioni siano prive di carattere commerciale.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prive di carattere commerciale le importazioni che:
 - a) presentano carattere occasionale; e
 - b) consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o di merci destinate ad essere regalate.
3. La natura o la quantità delle merci non devono essere tali da far ritenere che l'importazione abbia fini commerciali.

ARTICOLO 15

Soglie monetarie e limiti quantitativi

1. Le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente capo sono uguali alle esenzioni applicabili nell'UE nei confronti dei paesi terzi conformemente alla direttiva 2007/74/CE del Consiglio¹.
2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le merci siano acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di una delle parti associate, si applicano le soglie monetarie e i limiti quantitativi di cui ai paragrafi 3 e 5.
3. Per le merci a cui si applica una soglia monetaria, il valore totale dell'esenzione è fissato a tre volte il valore dell'esenzione applicata dall'UE nei confronti di paesi terzi. Il presente paragrafo non si applica ai viaggiatori di età inferiore a 15 anni.
4. Ai fini dell'applicazione delle soglie monetarie il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso.

¹ Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU UE L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

5. Per le merci cui si applica un limite quantitativo, le esenzioni sono fissate a:

a) prodotti del tabacco:

– 300 sigarette, o

– 150 sigaretti,

o

– 75 sigari, oppure

– 400 grammi di tabacco da fumo.

Ciascun quantitativo indicato rappresenta il 100 % delle esenzioni totali concesse per i prodotti del tabacco.

I sigaretti sono sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo.

Per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco purché il totale delle percentuali utilizzate di ciascuna franchigia non superi il 100 %;

b) alcol e bevande alcoliche, vini e birre:

- un totale di 1,5 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol, o
- un totale di 3 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22 % vol e
- 5 litri di vino fermo e un totale di 20 litri di birra.

Ciascun quantitativo indicato rappresenta il 100 % delle esenzioni totali concesse per l'alcol e le bevande alcoliche, i vini e le birre.

Per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione dei tipi di alcol e bevande alcoliche, vini e birre di cui alla lettera b), purché il totale delle percentuali utilizzate di ciascuna franchigia non superi il 100 %.

6. Il paragrafo 5 non si applica ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

CAPO 4

MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 16

Definizione del termine "misure doganali di sicurezza"

Ai fini del presente capo per "misure doganali di sicurezza" si intendono le disposizioni riguardanti la dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, le disposizioni relative agli operatori economici autorizzati nonché i controlli doganali di sicurezza e la gestione dei rischi in materia di sicurezza, che si applicano in virtù della normativa doganale pertinente vigente in ogni momento nell'UE.

ARTICOLO 17

Principi generali relativi alle misure doganali di sicurezza

1. L'UE e Andorra si impegnano ad applicare le misure doganali di sicurezza ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi e a garantire così un livello di sicurezza equivalente alle proprie frontiere esterne.
2. L'UE e Andorra rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza al trasporto di merci tra i rispettivi territori doganali.

ARTICOLO 18

Accordi con paesi terzi

1. Prima di concludere con un paese terzo un accordo in materia di misure doganali di sicurezza, l'UE e Andorra si concertano per garantirne la coerenza con il presente capo, in particolare se l'accordo negoziato contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza.
2. L'UE e Andorra convengono che gli accordi conclusi da una di esse con un paese terzo nell'ambito disciplinato da misure doganali di sicurezza non creano obblighi per l'altra parte associata, salvo decisione contraria del comitato misto.

ARTICOLO 19

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata e della dichiarazione preliminare all'uscita

1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'autorità competente della parte associata nel cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. L'autorità competente procede all'analisi del rischio basandosi sui dati contenuti nella dichiarazione e ai controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche qualora le merci siano destinate all'altra parte associata.

2. La dichiarazione preliminare all'uscita è presentata presso l'autorità competente della parte associata nel cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione o, se del caso, di uscita a destinazione di paesi terzi. L'autorità competente procede all'analisi del rischio basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e ai controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari.

3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte associata a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte associata, la dichiarazione preliminare all'uscita è presentata esclusivamente alle autorità competenti dell'altra parte associata.

ARTICOLO 20

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1. L'UE e Andorra collaborano al fine di:
 - a) scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l'analisi del rischio e l'efficacia dei controlli doganali di sicurezza; e
 - b) definire, entro termini appropriati, un quadro comune per la gestione del rischio, criteri di rischio comuni e settori di controllo prioritari comuni, nonché instaurare un sistema elettronico per l'attuazione di tale gestione congiunta del rischio.

2. Il comitato misto adotta qualsiasi decisione necessaria all'applicazione del paragrafo 1.

ARTICOLO 21

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1. Il comitato misto adotta decisioni che stabiliscono il modo in cui l'UE e Andorra provvedono a controllare l'attuazione del presente capo e a verificare il rispetto delle misure doganali di sicurezza. Tale controllo può essere assicurato mediante:
 - a) una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo;
 - b) un esame volto a migliorare l'applicazione del presente capo o a modificarne le disposizioni per meglio conseguire gli obiettivi;
 - c) l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti dell'UE e di Andorra e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite in loco.
2. Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 rispettino i diritti degli operatori economici.

ARTICOLO 22

Scambio di informazioni relative agli operatori economici autorizzati

La Commissione europea e le autorità competenti di Andorra si scambiano regolarmente a fini di sicurezza informazioni sull'identità dei rispettivi operatori economici autorizzati, compresi i dati seguenti:

- a) numero di identificazione dell'operatore (TIN – *Trader Identification Number*), in un formato compatibile con la normativa EORI (*Economic Operator Registration and Identification* – registrazione e identificazione degli operatori economici), vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹;
- b) nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;
- c) numero dell'autorizzazione che conferisce la qualifica di operatore economico autorizzato;
- d) situazione attuale (autorizzata, sospesa, revocata);
- e) periodi di modifica della qualifica;
- f) data a decorrere dalla quale entra in vigore l'autorizzazione; e
- g) autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

¹ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

ARTICOLO 23

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

1. Le informazioni scambiate tra l'UE e Andorra nell'ambito del presente capo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dal diritto della parte associata che le riceve.
2. Le informazioni scambiate tra l'UE e Andorra nell'ambito del presente capo non possono essere trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte associata interessata né essere utilizzate da tali autorità competenti per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 24

Misure di riequilibrio

1. L'UE o Andorra possono adottare, previa consultazione in sede di comitato misto, opportune misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell'applicazione delle misure doganali di sicurezza, qualora constatino che l'altra parte associata non rispetta le disposizioni di cui al presente capo.
2. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l'efficacia delle misure doganali di sicurezza, l'UE o Andorra possono stabilire misure di riequilibrio provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano avviate consultazioni in sede di comitato misto subito dopo l'adozione di tali misure di riequilibrio provvisorie.

3. Qualora Andorra non garantisca più l'attuazione degli atti giuridici dell'UE in materia di misure doganali di sicurezza conformemente al presente capo, l'UE può sospendere l'applicazione di dette misure, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo aver esaminato come mantenere l'applicazione degli atti giuridici dell'UE, non decida altrimenti.

4. Le misure di riequilibrio dovrebbero essere proporzionate e la loro portata e durata dovrebbero limitarsi a quanto necessario per risolvere la situazione. Una parte associata può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità delle misure di riequilibrio adottate a norma del presente articolo.

CAPO 5

ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI

ARTICOLO 25

ASSISTENZA RECIPROCA PER IL RECUPERO DEI CREDITI

1. Ciascuno Stato membro dell'UE e Andorra si prestano assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi all'importazione e dazi all'esportazione.
2. Tale assistenza reciproca comprende:
 - a) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti che possono formare oggetto di una richiesta di assistenza reciproca conformemente al paragrafo 1, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;
 - b) tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano i dazi o le imposte in questione;
 - c) interessi e spese relativi ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

3. L'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti è prestata conformemente ai capi da I a V della direttiva 2010/24/UE del Consiglio¹ e ai capi da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione², fatto salvo quanto segue:

- a) in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2010/24/UE, ciascuno Stato membro dell'UE e Andorra designano le autorità autorizzate a presentare o ricevere richieste di assistenza reciproca. Essi forniscono alla Commissione europea un elenco di tali autorità e la informano di eventuali modifiche pertinenti; la Commissione europea comunica le informazioni ricevute agli Stati membri dell'UE e ad Andorra;
- b) in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all'articolo 17 della direttiva 2010/24/UE, una domanda di recupero dei crediti o una domanda di misure cautelari può essere eseguita esercitando le competenze e avvalendosi delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato adito, se tali leggi, regolamenti o disposizioni amministrative prevedono un sistema di recupero efficace ed efficiente;
- c) in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, primo e secondo comma, e all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE, qualsiasi domanda di recupero dei crediti o di adozione di misure cautelari a norma del presente protocollo ha l'effetto di sospendere i termini di prescrizione fino a quando l'autorità adita non abbia eseguito la domanda;

¹ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU UE L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU UE L 302 del 19.11.2011, pag. 16).

d) ai fini del presente articolo, l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE è integrato dalla frase seguente: "In ogni caso, le informazioni supplementari riguardanti le richieste di assistenza reciproca e le risposte alle stesse possono essere fornite in inglese o in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti.";

e) ciascuno Stato membro dell'UE e Andorra raccolgono dati statistici su quanto segue:

- i) il numero di domande di informazioni, di notifica, di recupero dei crediti o di misure cautelari inviate a ciascuno Stato adito e ricevute da ciascuno Stato richiedente ogni anno; e
- ii) l'importo dei crediti per i quali è chiesta l'assistenza reciproca al recupero dei crediti e gli importi recuperati.

I dati statistici di cui ai punti i) e ii) sono comunicati alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione europea comunica ad Andorra le informazioni ricevute dagli Stati membri dell'UE;

f) in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011, tutte le domande e tutti i titoli, i formulari e altri documenti ad esse allegati, nonché qualsiasi altra informazione trasmessa in relazione a tali domande, sono inviati mediante posta elettronica sicura, salvo quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche, o con qualsiasi altro mezzo approvato dalle autorità competenti.

4. Nel presentare una richiesta di informazioni, gli Stati membri dell'UE e Andorra si servono di un modulo elaborato sulla base del modello utilizzato per le richieste tra gli Stati membri dell'UE, salvo diverso accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

Nel presentare una domanda di notifica, gli Stati membri dell'UE e Andorra si servono di un modulo elaborato sulla base del modello utilizzato per le richieste tra gli Stati membri dell'UE.

Nel presentare una domanda di recupero dei crediti o una domanda di misure cautelari, gli Stati membri dell'UE e Andorra si servono di un modulo elaborato sulla base del modello utilizzato per le richieste tra gli Stati membri dell'UE.

Il modulo standard che accompagna la domanda di notifica e il modulo per il titolo uniforme che consente l'adozione di misure di esecuzione nello Stato adito sono elaborati sulla base dei modelli utilizzati per le richieste tra gli Stati membri dell'UE.

La struttura e l'impaginazione dei moduli di cui al presente paragrafo possono essere adattati alla luce del presente protocollo nonché delle esigenze e delle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali. I campi dei moduli lasciati in bianco durante la comunicazione relativa alla richiesta e alla sua esecuzione possono essere omessi.

CAPO 6

CONNESSIONE AI SISTEMI ELETTRONICI DELL'UE

ARTICOLO 26

Connessione ai sistemi elettronici dell'UE

1. L'UE fornisce l'assistenza tecnica e la formazione necessarie per agevolare la connessione di Andorra ai sistemi elettronici dell'UE necessari per il corretto funzionamento dell'unione doganale UE-AD, entro i limiti e secondo le modalità da stabilire con decisione del comitato misto, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a tal fine. I costi di connessione sono a carico di Andorra.
2. La decisione del comitato misto di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì un calendario per la graduale connessione di Andorra ai sistemi elettronici dell'UE, tenendo conto delle esigenze effettive del commercio estero andorrano e dell'UE, nonché soluzioni alternative per i casi in cui i costi di connessione sarebbero sproporzionati rispetto all'utilità prevista.

CAPO 7

NORME IN MATERIA DI SALUTE DEGLI ANIMALI, SICUREZZA ALIMENTARE E SALUTE DELLE PIANTE

ARTICOLO 27

Sottocomitato per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'accordo quadro, è istituito un sottocomitato per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie. La metodologia, la composizione e il funzionamento di tale sottocomitato sono stabiliti dal comitato misto nel suo regolamento interno.
2. Il sottocomitato per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie riesamina periodicamente, o su richiesta dell'UE o di Andorra, l'evoluzione degli atti giuridici dell'UE in materia di sicurezza alimentare e questioni veterinarie e fitosanitarie e individua gli atti giuridici dell'UE da applicare ad Andorra.
3. Ove necessario, il sottocomitato per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie formula raccomandazioni al comitato misto al fine di aggiornare l'allegato I del protocollo dello Stato associato a norma dell'articolo 81 dell'accordo quadro.

ARTICOLO 28

Controlli sui prodotti importati da paesi terzi e destinati ad Andorra

I controlli sui prodotti importati da paesi terzi e destinati ad Andorra sono effettuati ai posti di controllo frontaliere dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE in nome e per conto delle autorità andorrane.

ARTICOLO 29

Accesso a trattamenti profilattici o terapeutici in caso di crisi sanitarie

1. L'UE e Andorra cooperano strettamente in caso di gravi crisi sanitarie nei settori della salute degli animali, della sicurezza alimentare e della salute delle piante.
2. In caso di gravi crisi sanitarie provocate da focolai di malattie epizootiche che possono ritenersi di natura altamente contagiosa, l'UE e Andorra si informano immediatamente a vicenda e, per quanto possibile, coordinano le proprie azioni, in particolare quando valutano la possibilità di introdurre misure o piani di vaccinazione.

ARTICOLO 30

Audit

Andorra è soggetta alle modalità di audit da parte degli esperti dell'UE identiche alle modalità di audit da parte degli esperti stabilite per gli Stati membri dell'UE.

ARTICOLO 31

Partecipazione ai sistemi di segnalazione

1. Andorra partecipa al sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) o a qualsiasi altro sistema che possa sostituire l'IMSOC in futuro.
2. Le modalità tecniche e operative della partecipazione di Andorra all'IMSOC sono stabilite dal comitato misto, sulla base di una proposta del sottocomitato competente.

PARTE III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI SUBORDINATI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

ARTICOLO 32

Periodi transitori relativi alla libera circolazione delle persone

1. Andorra, da un lato, e gli Stati membri dell'UE, dall'altro, possono mantenere in vigore per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto concerne i cittadini di Stati membri dell'UE, da una parte, e i cittadini di Andorra, dall'altra, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l'ingresso, la residenza e l'occupazione.

Andorra può mantenere in vigore per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto concerne i cittadini di Stati membri dell'UE, restrizioni quantitative per i nuovi residenti e lavoratori.

2. Andorra può mantenere in vigore per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale e l'accesso alle professioni per tutte le categorie di lavoratori.

ARTICOLO 33

Misure durante i periodi transitori

1. Fatta eccezione per le restrizioni di cui all'articolo 32 del presente capo, Andorra non introduce nuove restrizioni riguardanti l'ingresso, l'occupazione e la residenza dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi alla data della firma del presente accordo.
2. Andorra adotta tutte le misure necessarie per garantire che durante i periodi transitori i cittadini degli Stati membri dell'UE possano accedere agli impieghi disponibili nel territorio di Andorra con lo stesso grado di priorità dei cittadini di tale paese.

ARTICOLO 34

Applicazione degli accordi bilaterali vigenti durante il periodo transitorio

Durante i periodi transitori gli accordi bilaterali esistenti restano in vigore a meno che dal presente accordo non risultino disposizioni più favorevoli per i cittadini degli Stati membri dell'UE.

CAPO 2

TRASPORTI

ARTICOLO 35

Cabotaggio stradale

1. Per quanto riguarda i diritti di cabotaggio, il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi bilaterali seguenti:

- a) *Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre transporte internacional por carretera*, fatto a Ordino l'8 gennaio 2015;
- b) *Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises*, fatto ad Andorra la Vella il 12 dicembre 2000;
- c) *Acordo entre a República Portuguesa e o Principado de Andorra relativo a Transportes Internacionais Rodoviários de Passageiros e de Mercadorias*, fatto ad Andorra la Vella il 15 novembre 2000; e
- d) *Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada*, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Tali diritti di cabotaggio possono essere aggiornati.

2. Il presente accordo sostituisce gli accordi bilaterali elencati al paragrafo 1 per quanto riguarda tutte le materie diverse dai diritti di cabotaggio disciplinate da tali accordi bilaterali.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, Andorra non può concludere con gli Stati membri dell'UE nuovi accordi su questioni relative alla regolamentazione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione del presente accordo.

PARTE IV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

CAPO 1

DIRITTO SOCIETARIO

ARTICOLO 36

Interconnessione dei registri

1. I registri centrali, commerciali e delle imprese di Andorra sono collegati al sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
2. Il collegamento del registro centrale, commerciale e delle imprese di Andorra al sistema di interconnessione dei registri è pienamente allineato agli atti giuridici dell'UE in materia di diritto societario ed è soggetto alla condizione che Andorra soddisfi tutti i requisiti tecnici e gli obblighi finanziari.

¹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU UE L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

3. Andorra attua le misure necessarie per assicurare l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma, e la distribuzione e lo scambio di informazioni mediante il sistema di interconnessione dei registri e provvede affinché le società e succursali situate ad Andorra dispongano di un identificativo univoco europeo (EUID), conformemente alla direttiva (UE) 2017/1132.

4. Andorra sostiene i costi di adeguamento dei propri registri nazionali, nonché dei costi di manutenzione e gestione degli stessi derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2017/1132.

REGOLE DI ORIGINE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni seguenti:

- a) "parte associata": l'UE o Andorra;
- b) "capitolo", "sezione", "voce" o "sottovoce": il capitolo, la sezione, la voce o la sottovoce (codice a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004 relativa al riferimento unico per le spedizioni (*unique consignment reference* – UCR) a fini doganali;
- c) "classificato": il riferimento alla classificazione delle merci in un determinato capitolo, una determinata sezione, voce o sottovoce;

- d) "spedizione": i prodotti:
- i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
 - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale unico titolo di trasporto, da un'unica fattura;
- e) "autorità doganali dell'UE": le autorità doganali di qualsiasi Stato membro dell'UE;
- f) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994¹;
- g) "prezzo franco fabbrica": il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte associata nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte associata, per "prezzo franco fabbrica" si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- h) "materiali fungibili" o "prodotti fungibili": materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

¹ GU UE L 336 del 23.12.1994, pag. 119.

- i) "merci": sia i materiali che i prodotti;
- j) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- k) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) "contenuto massimo di materiali non originari": il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto di tali materiali utilizzati che rientrano in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- m) "prodotto": il prodotto fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) "territorio": un territorio che include il territorio terrestre, delle acque interne e delle acque territoriali di una parte associata;
- o) "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario dell'altra parte associata con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella parte associata esportatrice;
- p) "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore doganale non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte associata esportatrice; il presente punto si applica, *mutatis mutandis*, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

PARTE II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti generali

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si considerano originari di una parte associata quando sono esportati nell'altra parte associata i prodotti seguenti:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte associata ai sensi dell'articolo 3 della presente appendice;
- b) i prodotti ottenuti in una parte associata utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte associata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice.

ARTICOLO 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte associata quando sono esportati nell'altra parte associata:

- a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

- b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c) gli animali vivi ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
- i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal fondo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto fondo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni "sue navi" e "sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) rispettivamente, si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina che soddisfano ciascuno dei requisiti seguenti:

- a) sono immatricolate nella parte associata esportatrice o nella parte associata importatrice;
- b) battono bandiera della parte associata esportatrice o della parte associata importatrice;
- c) soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte associata esportatrice o della parte associata importatrice; oppure
 - ii) appartengono a persone giuridiche:
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte associata importatrice; e
 - che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte associata esportatrice o alla parte associata importatrice o a enti pubblici o a cittadini della parte associata esportatrice o importatrice.

3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte associata esportatrice o la parte associata importatrice è l'UE, per "parte associata esportatrice o parte associata importatrice" si intendono gli Stati membri dell'UE.

ARTICOLO 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6 della presente appendice, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte associata si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni che figurano nell'elenco incluso nell'allegato II della presente appendice per le merci in questione.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte associata conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 è determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fonda sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti associate possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari utilizzati come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite dello stesso prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte associata esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Essi possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari utilizzati, ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

ARTICOLO 5

Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 della presente appendice e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari dei quali, in base alle condizioni di cui all'elenco dell'allegato II della presente appendice, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi il 15 % del peso netto del prodotto compreso nel capitolo 24

2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nell'allegato II della presente appendice.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte associata ai sensi dell'articolo 3 della presente appendice. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 1, della presente appendice, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai prodotti i cui materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, secondo le condizioni di cui all'elenco dell'allegato II della presente appendice, devono essere interamente ottenuti.

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto delle prescrizioni dell'articolo 4 della presente appendice, le lavorazioni o trasformazioni seguenti:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione e l'assortimento, ivi inclusa la costituzione di assortimenti di articoli;
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nella parte associata esportatrice su quel prodotto.

ARTICOLO 7

Cumulo bilaterale dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2 della presente appendice, si considerano originari della parte associata esportatrice quando sono esportati nell'altra parte associata i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari dell'altra parte associata, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte associata esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 4 della presente appendice.

2. Fatto salvo l'articolo 2 della presente appendice, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte associata si considerano effettuate nella parte associata esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte associata esportatrice.

ARTICOLO 8

Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione della presente appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
 - b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare la presente appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola 5 delle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 9

Assortimenti

Gli assortimenti di cui alla regola 3 delle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari utilizzati non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine delle seguenti merci eventualmente utilizzate per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

ARTICOLO 11

Separazione contabile

1. Se nella lavorazione o trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili originari e non originari, gli operatori economici possono provvedere alla gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono provvedere alla gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti associate possono chiedere che l'applicazione del metodo della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e controllano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un qualsiasi uso improprio o non rispetti qualsiasi altra condizione fissata nella presente appendice.

Attraverso l'utilizzo del metodo della separazione contabile si deve provvedere affinché, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari della parte associata esportatrice" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo della separazione contabile è applicato, e l'applicazione è registrata, conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte associata esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo della separazione contabile emette prove dell'origine o ne fa richiesta per il quantitativo di prodotti che si possono considerare originari della parte associata esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario del metodo della separazione contabile fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

PARTE III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni di cui alla parte II della presente appendice sono rispettate senza interruzione da parte di chiunque nella parte associata interessata.

2. I prodotti originari esportati da una parte associata verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e
 - b) i prodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni di cui alla parte II della presente appendice non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte associata esportatrice sui materiali esportati da tale parte associata e successivamente reimportati, purché:
 - a) detti materiali siano interamente ottenuti nella parte associata esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 6 della presente appendice prima della loro esportazione; e

- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
- i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte associata esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario di cui alla parte II della presente appendice non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte associata esportatrice. Tuttavia, se si applica un valore massimo di tutti i materiali non originari, di cui all'allegato II della presente appendice, utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte associata esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte associata con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, con il termine "valore aggiunto totale acquisito al di fuori" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte associata esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della presente appendice o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5 della presente appendice.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte associata esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

ARTICOLO 13

Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti di cui alla presente appendice e sono dichiarati per l'importazione in una parte associata a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte associata esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o per aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte associata importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se tali prodotti o spedizioni restano sotto il controllo delle autorità doganali nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3. Fatto salva la parte IV della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo delle autorità doganali nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4. In caso di dubbio, la parte associata importatrice può chiedere in qualsiasi momento all'importatore o al suo rappresentante di presentare tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere comprovato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
 - a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi terzi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto il controllo delle autorità doganali nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento; oppure
- d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quello per cui si può applicare il cumulo a norma dell'articolo 7 della presente appendice e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte associata beneficiano, all'importazione, del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una parte associata verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte associata;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte associata importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alla parte V della presente appendice. Vi devono essere indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

PARTE IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 15

Requisiti generali

1. I prodotti originari di una parte associata beneficiano, all'importazione nell'altra parte associata, del presente accordo su presentazione di una delle prove dell'origine seguenti:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
 - b) nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente appendice, una dichiarazione di origine, il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 della presente appendice, i prodotti originari ai sensi della presente appendice beneficiano del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui a detto paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti associate possono convenire che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1 siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente al diritto delle parti associate.

4. Ai fini del paragrafo 1, le parti associate possono convenire di istituire un sistema che consenta di rilasciare o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 16

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della presente appendice può essere compilata da:

- a) un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della presente appendice; oppure
- b) qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte associata e soddisfano le altre prescrizioni della presente appendice.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte associata esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni della presente appendice.
4. La dichiarazione di origine deve essere compilata dall'esportatore a macchina o al computer, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione di origine il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente al diritto interno della parte associata esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione di origine deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della presente appendice, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni di origine, purché l'esportatore autorizzato consegni alle autorità doganali della parte associata esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nella parte associata importatrice non più tardi di 2 anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della presente appendice e a condizione che lo stesso termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori è compilata dall'esportatore autorizzato della parte associata esportatrice dei prodotti.

ARTICOLO 17

Esportatore autorizzato

1. Fatte salve le prescrizioni nazionali, le autorità doganali della parte associata esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte associata ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. L'esportatore che richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza delle altre prescrizioni della presente appendice.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali verificano il corretto uso di un'autorizzazione di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e sono tenute a ritirarla se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte associata esportatrice su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal rappresentante autorizzato dell'esportatore.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la domanda di certificato EUR.1 di cui all'allegato IV della presente appendice. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la domanda di certificato EUR.1 sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte associata esportatrice. Se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la domanda di certificato EUR.1 sono compilati a mano, sono compilati con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte associata esportatrice in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre prescrizioni della presente appendice.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte associata esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari in una parte associata e rispettano le altre prescrizioni della presente appendice.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre prescrizioni della presente appendice. A tal fine, le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la domanda di certificato EUR.1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, della presente appendice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
 - b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
 - c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della presente appendice.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda di certificato EUR.1 il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 entro 2 anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda di certificato EUR.1 dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. La dicitura in inglese "ISSUED RETROSPECTIVELY" deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

ARTICOLO 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che hanno rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato conformemente al paragrafo 1 reca la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La dicitura in inglese "DUPLICATE" deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte associata esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte associata importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte associata importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando l'inosservanza del termine di validità per la presentazione delle prove dell'origine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte associata importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di tale termine di validità.

ARTICOLO 22

Zone franche

1. Le parti associate adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte associata importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente appendice.

ARTICOLO 23

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte associata importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte associata.

ARTICOLO 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte associata importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni della presente appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
 - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
 - c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Il valore complessivo dei prodotti non supera i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 26

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è accertato che il documento in questione corrisponde ai prodotti per i quali è stato presentato.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni ivi riportate.

ARTICOLO 27

Dichiarazione del fornitore

1. Qualora in una parte associata è rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'altra parte associata, che sono state ivi sottoposte a lavorazione o trasformazione senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale in conformità dell'articolo 7 della presente appendice, si tiene conto della dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte associata al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari della parte associata esportatrice e rispettino le altre prescrizioni della presente appendice.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, servendosi del modello che figura nell'allegato VI della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Un fornitore che rifornisca regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte associata rimanga costante per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida per le successive spedizioni.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di 2 anni dalla data in cui è stata compilata la dichiarazione a lungo termine del fornitore. Le autorità doganali della parte associata in cui è compilata la dichiarazione a lungo termine del fornitore stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso servendosi del modello che figura nell'allegato VII della presente appendice e descrive le merci in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte dalla dichiarazione a lungo termine del fornitore. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 3 e la dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui al paragrafo 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo, conformemente al diritto della parte associata in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. Tali dichiarazioni possono anche essere manoscritte; in tal caso, la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 3 o una dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui al paragrafo 4 deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte associata in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

ARTICOLO 28

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, della presente appendice, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'UE che non hanno adottato l'euro, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno Stato membro dell'UE interessato.
2. Una spedizione beneficia dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, della presente appendice in base alla valuta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dallo Stato membro dell'UE interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione ai paesi interessati.

4. Lo Stato membro dell'UE interessato può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato per eccesso o per difetto non differisce di più del 5 % dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'UE può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento per eccesso o per difetto, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una parte associata. In tale revisione il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

PARTE V

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

ARTICOLO 29

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno 3 anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno 3 anni una copia della dichiarazione del fornitore, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione del fornitore, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della presente appendice.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza di tale dichiarazione una copia della stessa, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione a lungo termine del fornitore e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della presente appendice.

3. Ai fini del paragrafo 1, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
 - a) la prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
 - b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte associata interessata, conformemente al suo diritto interno;
 - c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte associata interessata, compilati o rilasciati in tale parte associata conformemente al diritto interno;
 - d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione delle merci EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti associate in conformità della presente appendice;
 - e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti associate a norma degli articoli 12 e 13 della presente appendice, da cui risulti che sono state rispettate le prescrizioni di tali articoli.
4. Le autorità doganali della parte associata esportatrice che rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno 3 anni la domanda di certificato EUR.1 di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della presente appendice.
5. Le autorità doganali della parte associata importatrice conservano per almeno 3 anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione delle merci EUR.1 loro presentati.

6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una parte associata i materiali utilizzati, compilate in tale parte associata, sono considerate una dichiarazione di origine, un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione del fornitore o una dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui, rispettivamente, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, della presente appendice, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da una dichiarazione di origine o un certificato di circolazione delle merci EUR.1 possono essere considerati prodotti originari di tale parte associata e rispettano le altre prescrizioni della presente appendice.

ARTICOLO 30

Risoluzione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 90 dell'accordo quadro, le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 32 e 33 della presente appendice o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto. La risoluzione delle controversie tra un importatore e le autorità doganali della parte associata importatrice è soggetta alla legislazione di tale parte associata.

PARTE VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 31

Notifica e cooperazione

1. Le autorità doganali delle parti associate si trasmettono a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, unitamente ai modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e all'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di tali certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente appendice, le autorità doganali delle parti associate si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, e delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 32

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione od ogniqualvolta le autorità doganali della parte associata importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre prescrizioni della presente appendice.

2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte associata importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte associata esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione di origine, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.
3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte associata esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte associata importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Da tali risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti associate e se rispettino le altre prescrizioni della presente appendice.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento tariffario preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

ARTICOLO 33

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato a campione od ogniqualvolta le autorità doganali di una parte associata in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali della parte associata rispediscono la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte associata in cui è stata compilata la dichiarazione esponendo, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori, le autorità doganali che richiedono il controllo inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte associata in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

ARTICOLO 34

Sanzioni

Ciascuna parte associata prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione interna in relazione alla presente appendice.

PARTE VII

APPLICAZIONE DELLA PRESENTE APPENDICE

ARTICOLO 35

San Marino

Fatto salvo l'articolo 2 della presente appendice, in considerazione dell'unione doganale tra l'UE e San Marino, i prodotti originari di San Marino sono considerati originari dell'UE.

ARTICOLO 36

Ceuta e Melilla

1. Ai fini della presente appendice, il termine "UE" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di Andorra importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'UE ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati¹. Andorra riconosce alle importazioni dei prodotti disciplinati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall'UE e originari della stessa.

¹ GU UE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

3. Ai fini del paragrafo 2 relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente appendice si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V della presente appendice.

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II DELLA PRESENTE

APPENDICE

Nota 1 - Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' articolo 4, della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano a seconda del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre diversa, rispettivamente, dalla voce a quattro cifre o dalla sottovoce a sei cifre dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce o il numero del capitolo utilizzato, la colonna (2) riporta la designazione dei prodotti usati per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna (3). In alcuni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna (3) si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna (2).
- 2.2. Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna (3) si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna (3).
- 2.4. Se la colonna (3) riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

- 3.1. L'articolo 4 della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale in cui sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte associata.
- 3.2. A norma dell'articolo 6 della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate di cui a tale articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatto salvo l'articolo 6 della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di un materiale non originale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale non originale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di materiali non originali negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego di materiali non originali in uno stadio successivo non lo è.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto), fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate in tale norma.

Tuttavia, l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna (2) dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Non devono essere superate le singole percentuali applicabili ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1 I prodotti agricoli di cui alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte associata sono considerati originari del territorio di tale parte associata, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
-

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI
AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex 2404	Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, della voce 2403 in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Bevollmächtigungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº...⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione catalana

L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera no...⁽¹⁾) declara que, llevat que s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial ...⁽²⁾

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)

-
- (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

MODELLI DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle parti associate possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1	N. A	000.000
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è stato rilasciato Timbro Luogo e data (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Luogo e data: (Firma)		
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa". ⁽²⁾ Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.			

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni allegate).</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> <p>.....</p> <p>⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella utile.</p>

DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.		
	2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".			

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di tali autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci descritte a tergo;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI
ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

ARTICOLO UNICO

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 13 della presente appendice, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:

i) che i prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) che i prodotti siano originari di Andorra o dell'UE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

- 2) prodotti originari di Andorra:
- a) i prodotti interamente ottenuti ad Andorra;
 - b) i prodotti ottenuti ad Andorra nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti ad Andorra, a condizione:
 - i) che i prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) che i prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'UE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte associata esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali della Spagna sono responsabili dell'applicazione della presente appendice a Ceuta e Melilla.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, è redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte associata
senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Il sottoscritto, fornitore delle merci, contemplate dalla presente dichiarazione del fornitore allegata alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale, dichiara che:

1. per produrre le merci fornite sono stati impiegati in [indicare il nome della parte associata/delle parti associate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate]:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale:			

2. tutti gli altri materiali utilizzati in [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] per produrre le merci fornite sono originari di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate];

3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] in conformità dell'articolo 12 dell'appendice 1 del protocollo di Andorra dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] ⁽⁴⁾
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in modo chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

-
- (1) Se la fattura, la bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui la dichiarazione del fornitore è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
 - (2) Le indicazioni richieste in questa colonna devono essere fornite soltanto se necessarie.
 - (3) Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari in [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".
 - (4) Per "valore aggiunto totale acquisito al di fuori" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".
-

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, è redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte associata senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci, contemplata dalla presente dichiarazione del fornitore allegata alla fattura, alla bolla di consegna o da qualsiasi altro documento commerciale, che vengono regolarmente fornite a⁽¹⁾, ... dichiaro che:

1. per produrre le merci fornite sono stati impiegati in [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate]:

Designazione delle merci fornite ⁽²⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾⁽⁴⁾
Valore totale:			

2. tutti gli altri materiali utilizzati in [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] per produrre le merci fornite sono originari di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate];
3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] in conformità dell'articolo 12 dell'appendice 1 del protocollo di Andorra dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate] ⁽⁵⁾

La presente dichiarazione a lungo termine del fornitore è valida per tutte le successive spedizioni delle merci fornite da
a⁽⁶⁾

Io sottoscritto, fornitore delle merci, mi impegno ad informare immediatamente⁽¹⁾ qualora la presente dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida.

(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in modo chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

-
- (1) Nome e indirizzo del cliente.
 - (2) Se la fattura, la bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
 - (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite solo se necessarie.
 - (4) Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non utilizzati in [indicare il nome della parte associata interessata/delle parti associate interessate]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".
 - (5) Per "valore aggiunto totale acquisito al di fuori" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della parte associata interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".
 - (6) Indicare le date. Di norma, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte associata in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.
-

ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni seguenti:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte associata che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte associata, che richiede assistenza a norma della presente appendice;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte associata, che riceve una domanda di assistenza a norma della presente appendice;
- d) "informazione": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

- e) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- g) "operazione che viola la legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti associate si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nella presente appendice per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dalla presente appendice si applica a ogni autorità amministrativa delle parti associate competente per l'applicazione della stessa. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità giudiziaria.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione della presente appendice.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a quest'ultima tutte le informazioni pertinenti che possono consentirle di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie a detta legislazione.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti associate sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti associate sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci.
3. Su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire una specifica sorveglianza:
 - a) sulle persone che si possa ragionevolmente ritenere siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) sulle merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) sui luoghi in cui sono stati o potrebbero essere immagazzinati o assemblati depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali mezzi di trasporto siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Qualora ritengano necessaria tale assistenza per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti associate si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte associata. Tali informazioni vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

- a) persone, merci e mezzi di trasporto; e
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma della presente appendice sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono corredate dei documenti necessari affinché possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate da un'autorità richiedente per iscritto.
2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:
 - a) l'identità di un'autorità richiedente e del funzionario responsabile che sarebbe il punto di contatto per la richiesta;
 - b) le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti;
 - c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
 - d) le disposizioni legislative, i regolamenti e altre considerazioni di carattere giuridico;
 - e) indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle merci o sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
 - g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di rispondere alla domanda.

3. Le domande in conformità del paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettata da quest'ultima. Le domande presentate in inglese sono sempre accettate. Il requisito relativo alla presentazione delle domande ai sensi del paragrafo 1 in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una delle lingue accettate da tale autorità non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda in conformità della presente appendice non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento. In attesa di tale rettifica o completamento, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Per dar seguito alle domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte associata, fornendo le informazioni già in suo possesso e svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Alle domande di assistenza viene dato seguito conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte associata interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.
2. I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte associata, solo su domanda dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali documenti originali con la massima sollecitudine.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte associata nel territorio dell'altra parte associata

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte associata, d'intesa con l'altra parte associata e alle condizioni stabilite dall'altra parte associata, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della presente appendice per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente appendice in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. I funzionari debitamente autorizzati di una parte associata possono, d'intesa con l'altra parte associata e alle condizioni stabilite dall'altra parte associata, essere presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte associata.

3. I funzionari di cui al paragrafo 2 sono presenti nel territorio dell'altra parte associata esclusivamente in veste consultiva e, a tal fine, tali funzionari:

- a) sono in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale in qualsiasi momento;
- b) non indossano uniformi o portano armi; e
- c) godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte associata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel suo territorio.

ARTICOLO 9

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul proprio territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione della presente appendice.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

ARTICOLO 10

Scambio automatico e anticipato di informazioni

1. Le parti associate possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15 della presente appendice:
 - a) scambiare automaticamente tutte le informazioni contemplate dalla presente appendice;
 - b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte associata.
2. Al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, le parti associate stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, nonché sulla forma e sulla frequenza della loro trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza a norma della presente appendice può essere rifiutata o essere subordinata a determinate condizioni o prescrizioni qualora una parte associata ritenga che tale assistenza:
 - a) rischi di pregiudicare la sovranità di Andorra o di uno Stato membro dell'UE cui è stato chiesto di prestare assistenza;

b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o altri interessi essenziali, segnatamente in caso di trasferimento di dati personali di cui all'articolo 12, paragrafo 5, della presente appendice; oppure

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che l'assistenza possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere concessa secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le fosse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella domanda di assistenza. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la propria decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ottenute a norma della presente appendice sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nella medesima.

2. L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari promossi in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma della presente appendice è considerato conforme ai fini della medesima. Pertanto, le parti associate possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alla presente appendice come prova nei propri documenti probatori, nelle proprie relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3. Una parte associata che desideri utilizzare le informazioni acquisite a norma della presente appendice per fini diversi da quelli stabiliti nella presente appendice deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità della presente appendice sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte associata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte associata ricevente. Le parti associate si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili a tal fine.

5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte associata che fornisce tali dati personali. Una parte associata informa l'altra parte associata in merito alle proprie norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per convenire una protezione supplementare.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i propri funzionari a comparire in veste di periti o testimoni, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti materie disciplinate dalla presente appendice e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie certificate conformi che possano essere necessari in tali procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti associate rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'applicazione della presente appendice.
2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici sono a carico, se del caso, della parte associata dell'autorità richiedente.
3. Se l'esecuzione della domanda di assistenza comporta spese straordinarie, le parti associate stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda di assistenza dovrà essere eseguita e in quale modo dovranno essere sostenuti i costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1. L'attuazione della presente appendice è affidata, da un lato, alle autorità doganali designate di Andorra e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE, se del caso. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione della presente appendice, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti associate si informano reciprocamente e si consultano in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna di esse conformemente alla presente appendice, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dalla presente appendice.
3. Nell'UE la presente appendice non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito della medesima tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE.

ARTICOLO 16

Altri accordi

La presente appendice prevale su qualsiasi accordo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale concluso, o che potrebbe essere concluso, tra singoli Stati membri dell'UE e Andorra, qualora le disposizioni di tale accordo siano incompatibili con le disposizioni della presente appendice.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione della presente appendice, le parti associate si consultano al fine di risolvere la questione nell'ambito del sottocomitato per la cooperazione doganale.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 80, PARAGRAFO 7, DELL'ACCORDO QUADRO

1. Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
2. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio².
3. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche istituito dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
4. Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali istituito dalla decisione 2007/172/CE della Commissione⁴.

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU UE L 166 del 30.4.2004, pag.1).

² Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU UE L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

³ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

⁴ Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU UE L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

DISPOSIZIONI ANTIFRODE DELL'UE DI CUI
ALL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, QUARTO COMMA, DELL'ACCORDO QUADRO

1. Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹:
 - a) articolo 3 – frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione;
 - b) articolo 4 – altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - c) articolo 5 – istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo;
 - d) articolo 6 – responsabilità delle persone giuridiche;
 - e) articolo 7 – sanzioni per le persone fisiche;
 - f) articolo 9 – sanzioni per le persone giuridiche;
 - g) articolo 12 – termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

¹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU UE L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

2. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹

a) articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera a) – Esecuzione delle indagini.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1).